

aggiuntivo

5667 A

9 gennaio 2007

FINANZE E ECONOMIA

Revisione parziale della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997

Signor Presidente,
Signore e signori deputati,

con il Messaggio n. 5667 del 5 luglio 2005 era stata sottoposta al vostro esame la revisione parziale della Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (in seguito L-rilocc).

In estrema sintesi va ricordato che la proposta di revisione è essenzialmente di natura tecnica ed è necessaria a seguito delle modifiche legislative intervenute a livello federale (revisione parziale della Legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione - LADI - entrata in vigore il 1° luglio 2003 e l'entrata in vigore della Legge federale sulla parte generale delle assicurazioni sociali il 1° gennaio 2003), come pure delle modifiche organizzative in seno all'ex Ufficio del lavoro, ora Sezione del lavoro.

Nella stessa occasione si è pure voluto tenere conto delle sollecitazioni contenute nella mozione presentata il 21 gennaio 2005 da Renato Ricciardi per il Gruppo PPD, denominata "Offensiva per l'occupazione - Un'azione per favorire migliori condizioni-quadro allo sviluppo dell'occupazione", e proporre al Parlamento una modifica delle misure della L-rilocc per migliorare lo strumentario messo a disposizione dell'Amministrazione cantonale per combattere la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata.

Ora, preso atto dell'interrogazione presentata il 10 novembre 2006 da Renato Ricciardi e cofirmatari, concernente degli interventi straordinari a sostegno dei disoccupati in relazione con la L-rilocc, riteniamo opportuno sottoporre alla vostra attenzione il presente messaggio aggiuntivo che riprende due delle proposte cui fa riferimento l'atto parlamentare: quella attinente all'incentivazione del ricorso al Periodo di pratica professionale (PPP) per l'inserimento dei giovani al primo impiego e quella a beneficio dei disoccupati problematici.

Inoltre, allo scopo di favorire ulteriormente la creazione di nuove attività indipendenti (art. 6 L-rilocc), si propone di estendere la possibilità di beneficiare degli incentivi cantonali anche ai neo imprenditori precedentemente occupati quali lavoratori dipendenti.

Qui di seguito esponiamo le modifiche aggiuntive concretamente proposte.

1. PERIODO DI PRATICA PROFESSIONALE (PPP) PER GIOVANI AL PRIMO IMPIEGO

Una delle principali difficoltà dei disoccupati al primo impiego è quella di fare una prima esperienza lavorativa che permetta loro di confrontarsi con un contesto professionale reale, di dimostrare le proprie capacità sul campo e diventare così “maggiormente interessanti” per i potenziali datori di lavoro. Tra le varie misure a disposizione in favore di questa categoria di disoccupati la LADI prevede il Periodo di pratica professionale (PPP).

Questa misura è una forma di occupazione temporanea presso istituzioni pubbliche o private, con lo specifico scopo di permettere l'integrazione nel mondo del lavoro di disoccupati dando loro l'occasione di acquisire esperienze lavorative e contatti nel proprio settore di formazione oppure in settori affini.

L'esperienza pratica con i PPP tende ad indicare che tale misura risulta essere particolarmente efficace, ma che, malgrado i ripetuti tentativi del SECO e del Cantone di promuoverla, è purtroppo poco utilizzata dalle aziende. Il PPP è di regola limitato ad un periodo di lavoro di 6 mesi al massimo presso un'azienda privata o un'amministrazione statale. La legislazione federale prevede che il datore di lavoro partecipi finanziariamente alla realizzazione del PPP assumendosi un costo pari al 25% delle indennità di disoccupazione lorde versate al partecipante durante la misura (ma almeno 500 franchi al mese).

Riprendendo l'idea contenuta nell'interrogazione del 10 novembre 2006, di cui si è detto in entrata, si propone che il Cantone assuma interamente o parzialmente l'onere per i PPP per giovani al primo impiego, sgravando così i datori di lavoro della loro quota.

Con una presa a carico completa da parte del Cantone della quota del datore di lavoro, il Consiglio di Stato auspica che le aziende siano maggiormente incentivate a mettere a disposizione un maggior numero di posti per i PPP.

La modifica si concretizza con l'introduzione di un nuovo articolo di legge (art. 4a), che ancori nella legge il principio della possibilità di assunzione, integrale o parziale, del costo di partecipazione al finanziamento di PPP a carico dei datori di lavoro da parte del Cantone (cpv. 1) e rinvii i dettagli relativi all'applicazione al regolamento (cpv. 2).

2. ASSUNZIONE DI DISOCCUPATI PROBLEMATICI

Per i disoccupati che hanno esaurito o non hanno diritto alle indennità di disoccupazione LADI, l'art. 5 L-Rilocc (assunzione di disoccupati problematici) prevede un sussidio del 30% dello stipendio dei primi 12 mesi dall'assunzione. Questa misura risulta relativamente poco utilizzata dalle aziende. Nel messaggio 5667 del 5 luglio 2005, il Governo ha quindi proposto di accrescere l'attrattiva di questa misura tramite l'aumento della percentuale del sussidio dal 30% al 50%. Nel messaggio aggiuntivo si propone ora di portare la percentuale al 60% - così come chiesto al punto 2 dell'interrogazione di cui si è detto in precedenza - in modo da favorire ulteriormente la disponibilità delle aziende per l'assunzione di disoccupati di lunga durata il cui reinserimento professionale è particolarmente difficoltoso.

3. INCENTIVI PER NUOVE ATTIVITÀ INDIPENDENTI

Considerati gli ottimi risultati raggiunti in questi anni grazie agli strumenti per facilitare la creazione di nuove imprese da parte di disoccupati, e per evitare una disparità di trattamento verso persone desiderose di mettersi in proprio senza dover passare dalla disoccupazione, il Consiglio di Stato propone l'allargamento della cerchia dei potenziali beneficiari delle misure sull'autoimprenditorialità anche alle persone che non sono iscritte ad un Ufficio regionale di collocamento in qualità di cercatori d'impiego.

L'estensione degli incentivi per l'autoimprenditorialità rende necessaria una modifica importante della formulazione dell'attuale articolo 6 riducendo da 4 a 3 i capoversi della disposizione e cercando di rendere maggiormente snella la formulazione.

Nella legge vengono elencati in modo esaustivo i generi e i limiti degli aiuti possibili (cpv. 1):

- la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico del neoimprenditore per al massimo 24 mesi;
- il finanziamento di un sostegno tecnico, tramite consulenti approvati dall'autorità durante il primo anno d'attività;
- l'assunzione parziale e limitata dei rischi di perdite per fideiussioni concesse da terzi in relazione alle nuove attività.

Il capoverso 2 fissa le linee guida su cui dovrà fondarsi l'esame dell'autorità d'esecuzione chiamata a valutare le domande d'aiuto (fattibilità realizzativa, durevolezza e sostenibilità finanziaria dei progetti), la necessità del preavviso favorevole dell'autorità, nonché l'indispensabile obbligo di collaborazione del richiedente nell'accertamento dei dati necessari alla valutazione della domanda. Data la natura tecnica dell'esame delle future domande, sarà necessario prevedere il ricorso a competenze specifiche da ricercare all'interno dell'amministrazione oppure sul mercato privato. A dipendenza del successo della misura, bisognerà comunque prevedere un maggior onere amministrativo di cui sarà necessario tenere conto e che potrebbe rendere necessari degli interventi organizzativi da parte dell'autorità incaricata dell'applicazione (Sezione del lavoro) o eventualmente un potenziamento del personale.

Va notato che riguardo all'assunzione parziale del rischio per perdite, data la delicatezza e la complessità della valutazione del rischio, è opportuno limitare la garanzia cantonale alle fideiussioni concesse dalle cooperative di fideiussione delle arti e mestieri che beneficiano dei sussidi in base al DF 22 giugno 1949 (RS 951.24). In questo modo entrano in considerazione solo le cooperative di fideiussione di pubblica utilità, aperte ai conduttori di azienda di tutti i rami delle arti e mestieri e del commercio al minuto, che offrono la garanzie di una gestione razionale e regolare.

Per questo genere di aiuti, ed in particolare in merito all'assunzione degli oneri sociali, sarà necessario considerare, tramite regolamento (cpv. 3), l'adozione di condizioni di concessione che limitino le iniziative che possono beneficiare degli aiuti. E' infatti finanziariamente insostenibile e economicamente insensato pensare di aiutare ogni e qualsiasi nuova attività. Si tratta infatti, come in passato, di incentivare e rendere possibili nuove attività indipendenti, in futuro non solo a disoccupati ma anche a dei lavoratori dipendenti che decidono di avviare, in modo strutturato e responsabile, una nuova attività.

4. RIPERCUSSIONI FINANZIARIE E RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Le ulteriori modifiche proposte comportano le seguenti previsioni di spesa:

a. Incentivo all'assunzione di giovani al primo impiego (art. 4a)

Dagli attuali 80-100 casi all'anno si ipotizza di passare a circa 200 casi annui con una maggiore spesa per il Cantone di complessivi 800'000 franchi all'anno.

b. Assunzione disoccupati problematici (art. 5 cpv. 2)

Nel 2004 sono stati registrati 29 casi, nel 2005 41 casi e nel 2006 (sino al mese di novembre) 46 casi. La stima del costo della misura può essere prudenzialmente calcolato tenendo conto di circa 100 casi annui per una spesa complessiva di 2 mio di franchi all'anno; corrispondente ad un aumento di circa 1.5 mio di franchi rispetto al livello di spesa attuale.

c. Incentivi per nuove attività indipendenti (art. 6)

Si ipotizza che la modifica di legge proposta possa portare ad un raddoppio del numero dei casi attuali, passando dunque da 100 a circa 200 domande accolte. Questa evoluzione comporta un aumento delle spese:

1. per la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) è prevista una spesa complessiva di 1.2 mio di franchi (aumento rispetto alla spesa annuale attuale di circa 600'000 franchi);
2. per il finanziamento dei costi di consulenza durante il primo anno di attività è prevista una spesa complessiva di 1.1 mio di franchi (aumento rispetto alla spesa annuale attuale di circa 550'000 franchi);
3. per la valutazione ed esame delle nuove domande è stimato un costo complessivo di 250'000 franchi all'anno.

Le modifiche qui proposte rispondono agli obiettivi stabiliti nelle Linee direttive e nel Piano finanziario 2004-2007 (secondo aggiornamento del novembre 2005) in particolare nella scheda "Piattaforma di servizi alle imprese e alle persone" (obiettivo n. 3, scheda n. 1, pag. 41). Le misure di cui alle lettere a), c.2) e c.3) avranno incidenza piena a partire dal 1° gennaio 2008, mentre le misure di cui alle lettere b) e c.1), dato il sistema di pagamento, un anno dopo, quindi dal 1° gennaio 2009.

5. ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni esecutive in ambito LADI necessitano dell'approvazione dell'autorità federale (art. 113 cpv. 1 LADI). Considerato che le modifiche alla L-rilocc qui in esame hanno un carattere esclusivamente cantonale e non costituiscono delle disposizioni d'applicazione della LADI, l'approvazione da parte del Dipartimento federale competente non è necessaria. L'entrata in vigore della revisione, trascorsi termini per l'esercizio del diritto di referendum, sarà determinata dal Consiglio di Stato.

6. CONCLUSIONI

Nonostante negli ultimi mesi la disoccupazione in Ticino abbia dato segnali di diminuzione, la situazione dei giovani cercatori di impiego permane difficile. Infatti il tasso di disoccupazione relativo alle fasce d'età giovanili è quasi il doppio rispetto a quello cantonale. Anche la realtà delle persone che hanno esaurito il diritto alla disoccupazione non sembra ancora beneficiare della ripresa in atto: negli ultimi 3 anni, ogni mese hanno esaurito il diritto dalle 160 alle 200 persone, e circa 1/4 di esse deve ricorrere all'assistenza sociale.

Per questi motivi, ed anche in considerazione delle permanenti difficoltà che devono superare coloro che decidono di creare una nuova impresa, il Consiglio di Stato invita il Gran Consiglio ad accogliere le proposte qui presentate, in aggiunta a quelle formulate nel Messaggio 5667 del 5 luglio 2005.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, M. Borradori

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio aggiuntivo 9 gennaio 2007 n. 5667A del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 è modificata e riordinata come segue:

Art. 4a (nuovo)

Incentivo all'assunzione di giovani al primo impiego (nuovo)

¹Per incentivare l'assunzione di giovani al primo impiego l'autorità competente può assumere in parte o integralmente i costi di partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale previsti dalla LADI.

²Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell'eventuale restituzione degli aiuti.

Art. 5 cpv. 2

²Il sussidio ammonta ad un massimo del 60% del salario d'uso per una durata fino a 12 mesi ed è cumulabile con l'incentivo all'assunzione (art. 3).

Art. 6

¹Per incentivare nuove attività indipendenti l'autorità competente può concedere:

- un aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori (AVS/AI/IPG) a carico dei promotori occupati direttamente ed in modo preponderante nella nuova attività, per una durata massima di 24 mesi;
- il finanziamento, durante il primo anno di attività, di un sostegno tecnico tramite un consulente specializzato designato dall'autorità competente;
- in caso di progetti ritenuti particolarmente meritevoli, una fideiussione pari al 20% al massimo dei rischi di perdite per fideiussioni concesse da terzi in relazione alle nuove attività.

²I progetti relativi alle nuove attività per cui vengono richiesti gli aiuti devono essere sottoposti all'autorità per esame, segnatamente della loro fattibilità, durevolezza, nonché sostenibilità finanziaria. Il richiedente è tenuto a collaborare all'accertamento della situazione ed a fornire ogni documentazione utile. La concessione degli aiuti è subordinata al preavviso favorevole dell'autorità competente.

³Il Consiglio di Stato precisa, tramite regolamento, la cerchia dei beneficiari, i salari massimi di riferimento, la procedura, le condizioni di concessione, di revoca e dell'eventuale restituzione degli aiuti.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il Consiglio di Stato ordina la pubblicazione delle presenti modifiche nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.